

# COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

## DI MESSINA

### Restituzione fascicoli di parte ex art. 25 d.lgs. n. 546 del 1992

Come noto, il secondo comma dell'art. 25 del d.lgs. 546/92, prescrive che "i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo".

L'articolo 2961 del codice civile, inoltre, dispone che il cancelliere del processo civile - al quale, ai sensi dell' art. 9 del d.lgs. 546/92 è equiparato il personale dell'ufficio di segreteria nello svolgimento delle attività di assistenza alle Commissioni Tributarie - è esonerato dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

Ciò premesso si invitano gli interessati a provvedere, all' esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza (per scadenza del termine per proporre impugnazione o per esaurimento dei gradi di giudizio), al ritiro degli atti di pertinenza.

Il fascicolo processuale può essere ritirato direttamente, dopo aver compilato apposita richiesta (istanza in carta libera o su modello prelevabile dal portale della Giustizia Tributaria - modulistica: <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/modulistica>), e senza spese, presso la Segreteria della Sezione che ha emesso la sentenza, entro 15 giorni lavorativi.

Si avverte che per i fascicoli **NON RITIRATI**, verrà attivata la procedura di scarto degli atti d'archivio, ex art. 2961 c. c., relativi alle liti definite da oltre un triennio.

Si pregano codesti spettabili Ordini professionali di portare a conoscenza dei propri iscritti il contenuto della presente comunicazione affinché possano provvedere, qualora interessati, al ritiro dei fascicoli di rispettiva competenza.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Messina, 1 febbraio 2016



Il Direttore di Segreteria

Daniela Ferlazzo